

Provincia Autonoma di Bolzano Deliberazioni della giunta provinciale del 18 ottobre 2010, n. 1715 (BUR 26-10-2010 n. 43)

Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi nell'ambito dell'attività per la formazione della famiglia ai sensi della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7, art. 16-ter

[...]

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione di contributi nell'ambito dell'attività per la formazione della famiglia ai sensi della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7, art. 16-ter

CAPO II

Percentuali dei contributi

Art. 4. Entità dei contributi

[...]

2. I gruppi di gioco possono beneficiare di agevolazioni nel quadro di progetti. I gruppi di gioco devono avere i seguenti requisiti:

- a) si tratta di strutture integrative per l'assistenza all'infanzia che sono limitati nel tempo (giorni/settimane);
- b) un gruppo di gioco è costituito da un minimo di sei e un massimo di dodici bambini;
- c) il limite d'età dei bambini per accedere ad un gruppo di gioco è tra i 0 e 3 anni;
- d) titolare di un gruppo di gioco dev'essere un'associazione/organizzazione oppure un ente pubblica (p.es. comune);
- e) è necessario una dichiarazione di consenso da parte del comune; inoltre, il comune dovrebbe mettere a disposizione una struttura adatta per il gruppo di gioco;
- f) le/gli assistenti di un gruppo di gioco devono avere la qualifica di una formazione come "Tagesmutter" oppure una formazione pedagogica equivalente;
- g) i collaboratori/le collaboratrici devono essere in regola.

3. Per il sostegno di ogni singolo gruppo di gioco vengano rispettate le seguenti linee guida:

- a) per ogni gruppo di sei bambini viene riconosciuto/a un/una assistente;
- b) per le spese di assistenza viene concessa per ciascun/a assistente un'agevolazione pari al 40% di 24,00 Euro lorde all'ora, per un'assistenza massima giornaliera di 3,5 ore e fino ad un massimo di tre volte a settimana;
- c) per l'organizzazione e la gestione dei gruppi di gioco è prevista un'agevolazione pari al 70% della spesa ammessa.

4. Il contributo concesso non può comunque essere superiore a quello richiesto.

[...]